

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/453 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2023**

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Nell'aprile 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa (*stainless steel tube and pipe butt-welding fittings* — «SSTPF» o «accessori») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e di Taiwan con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione ⁽³⁾. I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 30,7 % e il 64,9 % per le importazioni originarie della RPC e tra il 5,1 % e il 12,1 % per le importazioni originarie di Taiwan. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali dazi è stata aperta nell'ottobre 2015 («l'inchiesta iniziale») ⁽⁴⁾.
- (2) Nel gennaio 2022 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾. Tale riesame è tuttora in corso.

1.2. Domanda

- (3) La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti SSTPF originari della Cina mediante importazioni di prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e di disporre la registrazione di tali importazioni («la domanda»).
- (4) La domanda è stata presentata il 25 aprile 2022 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea («il richiedente»).
- (5) La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina e dalla Malaysia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti SSTPF originari della Cina.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 9).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 357 del 29.10.2015, pag. 5).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 40 del 26.1.2022, pag. 1).

- (6) La domanda forniva inoltre elementi di prova del fatto che è improbabile che tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Il richiedente ha infatti affermato che l'effettiva produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in Malaysia era limitata a due soli produttori, le cui esportazioni complessive nell'Unione erano state costantemente molto inferiori ai volumi del prodotto oggetto dell'inchiesta esportati dalla Malaysia nell'Unione dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova forniti dal richiedente, la modificazione sembrava derivare dal trasbordo attraverso la Malaysia del prodotto in esame originario della RPC e destinato all'Unione. Il richiedente ha presentato elementi di prova che mettono in dubbio l'esistenza di veri e propri impianti di produzione appartenenti a società di proprietà cinese in Malaysia. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi proponevano apertamente di modificare l'origine del prodotto in esame da cinese a malese.
- (7) La domanda conteneva inoltre sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'Unione. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che tali importazioni di prodotti SSTPF erano effettuate a prezzi pregiudizievole.
- (8) La domanda conteneva infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia erano esportati a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti SSTPF originari della Cina.

1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (9) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25), originari della RPC («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore.
- (10) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame, ma è spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (codici TARIC 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40) («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (11) Dall'inchiesta è risultato che i prodotti SSTPF esportati nell'Unione dalla Cina e i prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia, originari o no della Malaysia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (12) Pantech Steel Industries Sdn. Bhd («PSI»), una delle società del gruppo Pantech, ha contattato la Commissione per assicurarsi che uno dei loro tipi di prodotto — le curve lunghe ad alta frequenza — non fosse incluso nella definizione iniziale del prodotto. Dopo aver analizzato la descrizione del prodotto fornita e aver consultato il richiedente, la Commissione ha confermato che le curve lunghe ad alta frequenza non erano incluse nella definizione iniziale del prodotto.
- (13) Paul Meijering Metalen B.V. (PMM B.V.), un importatore dell'Unione, ha contestato la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Ha presentato osservazioni al riguardo e anche sull'apertura dell'inchiesta e ha chiesto un'audizione con i servizi della Commissione. L'audizione si è tenuta il 7 luglio 2022. All'audizione la Commissione ha spiegato che lo scopo dell'inchiesta era accertare se fosse in atto un'eventuale elusione delle misure attraverso la Malaysia. Non vi era alcuna base giuridica per rivedere l'ambito di applicazione delle misure nel quadro dell'inchiesta. La definizione del prodotto è stata stabilita nell'ambito dell'inchiesta iniziale, dalla quale è emerso che tutti gli accessori che rientrano nella definizione del prodotto sono prodotti simili.

1.4. Apertura

- (14) Avendo stabilito, dopo avere informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'8 giugno 2022 la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione ⁽⁶⁾ («il regolamento di apertura»).
- (15) Il regolamento di apertura ha stabilito che, qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all'articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta al considerando 7 del regolamento stesso, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

1.5. Osservazioni sull'apertura

- (16) PMM B.V. ha osservato la presenza di una discrepanza tra le esportazioni dalla Malaysia nell'Unione relative al 2017 e le corrispondenti importazioni nell'Unione dalla Malaysia indicate nella domanda. Ha inoltre contestato l'asserzione del richiedente secondo cui l'unica spiegazione per la differenza tra le esportazioni dalla Cina in Malaysia e le esportazioni dalla Malaysia nell'Unione era il trasbordo. Ha infine sottolineato la mancanza di riferimenti nella domanda.
- (17) Nel corso dell'audizione di cui al considerando 13, la Commissione ha spiegato di aver esaminato la domanda in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e di essere giunta alla conclusione che le condizioni per l'apertura di un'inchiesta erano soddisfatte, ossia che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare l'inchiesta. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente può disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova necessari per l'apertura di un'inchiesta (elementi di prova «sufficienti») è diverso da quello necessario per accertare in via definitiva l'esistenza di un'elusione.
- (18) Le differenze tra le statistiche relative al 2017 o le asserzioni di trasbordo tra la RPC e la Malaysia basate sulle differenze tra le statistiche non inficiavano il fatto che la domanda evidenziava una chiara modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e l'Unione. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova delle pratiche di trasbordo.
- (19) La Commissione ha tuttavia spiegato che lo scopo dell'inchiesta è stabilire se la modificazione della configurazione degli scambi, compresi quelli tra la Cina e la Malaysia, sia dovuta a pratiche che costituiscono un'elusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, senza limitarsi al trasbordo.
- (20) In considerazione di quanto precede, la domanda conteneva sufficienti elementi di prova in merito ai fattori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base da giustificare l'apertura dell'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (21) Il periodo dell'inchiesta è compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l'esistenza di dumping.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione, del 7 giugno 2022, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 155 dell'8.6.2022, pag. 36).

1.7. Inchiesta

- (22) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina e Malaysia, i produttori esportatori noti di quei paesi, l'industria dell'Unione e gli importatori noti nell'Unione in merito all'apertura dell'inchiesta.
- (23) La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Malaysia presso l'Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a collaborare all'inchiesta, oltre ai produttori esportatori malesi che erano stati indicati dal richiedente nella domanda. La missione della Malaysia ha fornito alla Commissione un elenco. La Commissione ha contattato tutte le società all'apertura dell'inchiesta.
- (24) Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori della Malaysia e questionari per i produttori/esportatori della Cina e per gli importatori dell'Unione.
- (25) Quattro produttori esportatori malesi hanno presentato moduli di richiesta di esenzione. Le società in questione erano:
- MAC Pipping Materials Sdn. Bhd («MAC»);
 - Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd («Pantech»);
 - SP United Industry Sdn. Bhd («SPI»);
 - TP Inox Sdn. Bhd («TP»).
- (26) Sono inoltre pervenute risposte al questionario da quattro società malesi, collegate a Pantech o SPI.
- (27) Al questionario hanno risposto anche sei importatori dell'Unione. Una di tali società non ha importato prodotti SSTPF dalla Malaysia e dunque la sua risposta non è stata analizzata ulteriormente. La Commissione ha utilizzato le risposte al questionario fornite dagli importatori per effettuare un controllo incrociato dei flussi commerciali e dei nomi dei fornitori malesi.
- (28) Durante il processo di verifica delle informazioni e delle statistiche fornite dal richiedente e dalle società malesi che hanno collaborato, la Commissione ha tenuto consultazioni in loco con le autorità malesi, in particolare con il ministero del Commercio e dell'industria, le autorità doganali, il ministero delle Finanze e rappresentanti delle zone franche di Klang e Penang.
- (29) Inoltre, a norma dell'articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha effettuato visite di verifica presso i locali delle società seguenti:
- produttori esportatori della Malaysia:
- MAC Pipping Materials Sdn. Bhd, Klang, Malaysia;
 - Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd, Jahor, Malaysia;
 - SP United Industry Sdn. Bhd, Nilai, Malaysia;
 - TP Inox Sdn. Bhd, Pulau Pinang, Malaysia;
- operatori commerciali, importatori e fornitori di materie prime collegati ai produttori esportatori della Malaysia:
- Kanzen Tetsu Sdn. Bhd, Klang, Malaysia;
 - Kentzu Steel Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia;
 - Pantech Corporation Sdn. Bhd, Jahor, Malaysia;
 - Pantech Galvanizing Sdn. Bhd, Jahor, Malaysia.
- (30) La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società indicate di seguito:
- operatori commerciali nazionali collegati a produttori della Malaysia:
- Pantech (Kuantan) Sdn. Bhd, Kuantan, Malaysia;

— Panaflo Controls Pte. Ltd, Singapore.

- (31) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.
- (32) Il 7 luglio 2022 si è tenuta un'audizione con l'importatore dell'Unione PMM B.V., come illustrato ai considerando 13 e da 16 a 19. In seguito alla divulgazione delle informazioni si sono svolte audizioni con MAC e PMM B.V. rispettivamente l'8 e il 12 dicembre 2022.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

- (33) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti:
- se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC/Malaysia e l'Unione;
 - se tale modificazione sia derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore;
 - se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e
 - se vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.
- (34) Nella domanda si asserisce il trasbordo del prodotto in esame dalla Malaysia nell'Unione (cfr. considerando 6).
- (35) Per quanto riguarda il trasbordo, l'inchiesta non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i quattro produttori esportatori che hanno collaborato, che avevano effettuato la totalità delle esportazioni nell'Unione durante il PR (cfr. considerando 39), fossero coinvolti in tali pratiche. La Commissione ha confrontato i dati forniti dalle quattro società che hanno collaborato con le statistiche, dalle quali è emerso che dette società avevano effettuato la stragrande maggioranza delle esportazioni di prodotti SSTPF nell'Unione durante la maggior parte del periodo dell'inchiesta e la totalità di tali esportazioni durante il periodo di riferimento. L'inchiesta ha accertato che nessuna delle quattro società era coinvolta in operazioni di trasbordo. Dette società hanno acquistato quantitativi minimi di prodotti SSTPF dalla RPC e li hanno venduti sul mercato interno della Malaysia. Pertanto la presente inchiesta non ha potuto confermare la suddetta asserzione.
- (36) Tuttavia, come indicato al considerando 5, la domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina e dalla Malaysia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti SSTPF originari della Cina. Concretamente, la domanda ha fornito elementi di prova, basati su statistiche ufficiali, di un aumento delle importazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione e di un parallelo aumento delle importazioni di prodotti SSTPF dalla Cina in Malaysia ⁽⁷⁾, che costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base. Inoltre, come osservato al considerando 6, la domanda ha fornito elementi di prova del fatto che, alla luce delle informazioni note sull'effettiva produzione in Malaysia, è improbabile che tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Secondo la domanda la modificazione è dovuta al trasbordo e tale affermazione è stata suffragata da elementi di prova sufficienti, ossia offerte di società malesi che propongono apertamente di fornire prodotti SSTPF cinesi alterandone l'origine, in modo da evitare i dazi antidumping ⁽⁸⁾. Sebbene, come osservato al considerando 35, l'inchiesta non abbia riscontrato elementi di prova del fatto che le società malesi abbiano effettivamente dato seguito alla presunta proposta di rivendere prodotti SSTPF cinesi, essa ha confermato che si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi. Alla luce degli elementi di prova, in particolare dell'effettiva capacità produttiva nota in Malaysia, era improbabile che tale modificazione fosse dovuta a pratiche, processi o lavorazioni per i quali vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica. La Commissione ha pertanto proseguito l'inchiesta.

⁽⁷⁾ Domanda, punto 43, pag. 8, e punto 55, pag. 12.

⁽⁸⁾ Domanda, punto 62, pag. 14.

- (37) Poiché l'inchiesta riguardava tutte le pratiche di cui all'articolo 13 del regolamento di base (cfr. considerando 15), la Commissione ha analizzato anche le operazioni di assemblaggio delle società in questione sulla base dell'uso di materie prime o semilavorati cinesi.
- (38) Per quanto concerne le operazioni di assemblaggio, la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:
- se le operazioni di assemblaggio/completamento fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; e
 - se il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento fosse inferiore al 25 % del costo di produzione.

2.2. Collaborazione

- (39) Come indicato al considerando 25, quattro produttori esportatori della Malaysia hanno chiesto di essere esentati dalle misure, qualora fossero estese alla Malaysia. Essi hanno collaborato nel corso dell'intero procedimento, presentando moduli di richiesta di esenzione, rispondendo alle lettere di richiesta di maggiori informazioni e acconsentendo allo svolgimento di verifiche in loco. Il livello di collaborazione dei produttori esportatori malesi è stato elevato, in quanto i volumi aggregati delle loro esportazioni di prodotti SSTPF nell'Unione dichiarati nei moduli di richiesta di esenzione da essi presentati erano pari alla totalità dei volumi delle importazioni malesi durante il periodo di riferimento, riportati nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

2.3. Modificazione della configurazione degli scambi

2.3.1. Importazioni di prodotti SSTPF nell'Unione

- (40) La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di prodotti SSTPF dalla Cina e dalla Malaysia nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Importazioni di prodotti SSTPF nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (in tonnellate)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	PR
Cina	3 018	3 121	1 412	1 008	523	693	708	719
Indice (base = 2014)	100	103	47	33	17	23	23	24
Malaysia	297	314	382	502	1 120	1 414	1 290	1 626
Indice (base = 2014)	100	106	129	169	377	476	434	547

Fonte:

2014 e 2015: inchiesta iniziale (escluso il Regno Unito);

2016: Eurostat (le importazioni a livello NC sono state adeguate al livello TARIC sulla base dei dati del 2017);

dal 2017 al PR: Eurostat (livello TARIC).

- (41) Il volume totale delle importazioni dell'Unione di prodotti SSTPF dalla Malaysia è aumentato di oltre cinque volte nel periodo dell'inchiesta, passando da 297 tonnellate nel 2014 a 1 626 tonnellate nel PR.
- (42) Allo stesso tempo, le importazioni dell'Unione dalla Cina sono diminuite del 76 %, passando da 3 018 tonnellate nel 2014 a 719 tonnellate nel PR.
- (43) Poiché la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova di operazioni di trasbordo ad opera dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato, non sono stati analizzati i volumi delle importazioni malesi del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla Cina.

2.3.2. Importazioni malesi di pezzi (materie prime e semilavorati) dalla Cina

- (44) I principali fattori produttivi dei prodotti SSTPF sono tubi saldati e tubi senza saldature. Tali fattori produttivi vengono ulteriormente trasformati per produrre rispettivamente accessori saldati e senza saldature. A partire da lamiere vengono inoltre prodotti accessori senza saldature a forma di fondelli. Una delle società che hanno collaborato utilizzava altresì deflettori per la produzione di accessori saldati di grandi diametri. Infine, durante parte del PI una delle società che hanno collaborato importava anche semilavorati (connettori per tubi) destinati a essere ulteriormente trasformati.
- (45) La tabella 2 illustra l'andamento delle importazioni malesi di pezzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti SSTPF dalla Cina, sulla base dei dati verificati delle società che hanno collaborato. La Commissione ha confrontato tali dati con le statistiche sulle importazioni malesi ottenute dalle autorità della Malaysia e con quelle disponibili nella banca dati Global Trade Atlas (GTA) ⁽⁹⁾. Nell'analisi della configurazione degli scambi i dati forniti dalle società sono tuttavia risultati più attendibili rispetto alle statistiche sulle importazioni. Le materie prime in questione possono essere importate in Malaysia con diversi codici doganali a 10 cifre e possono essere utilizzate anche in settori a valle diversi dalla fabbricazione di prodotti SSTPF. A livello dei produttori esportatori che hanno collaborato, e data l'elevata collaborazione, la Commissione ha potuto individuare quale fosse l'uso finale dei pezzi e se questi fossero stati utilizzati per successive esportazioni di prodotti SSTPF nell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha deciso di basarsi sulle informazioni verificate fornite dalle società che hanno collaborato.

Tabella 2

Importazioni di materie prime dalla Cina in Malaysia nel periodo dell'inchiesta (in tonnellate) ⁽¹⁰⁾

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	PR
Cina	[200 - 300]	[300 - 400]	[580 - 660]	[280 - 360]	[800 - 900]	[1 500 - 1 600]	[1 950 - 2 050]	[2 400 - 2 500]
Indice (base = 2014)	100	134	241	120	336	625	801	977

Fonte: dati verificati delle società

- (46) I dati indicati nella tabella 2 presentano i volumi aggregati delle importazioni di tutte le materie prime/tutti i semilavorati importati dalla Cina dai produttori malesi che hanno collaborato, i quali coprono il 100 % delle esportazioni malesi di prodotti SSTPF nell'Unione nel periodo di riferimento.
- (47) La tabella 2 mostra che le importazioni malesi di materie prime/semilavorati dalla Cina sono aumentate notevolmente durante tutto il periodo dell'inchiesta, arrivando quasi a decuplicarsi. Tale aumento è stato particolarmente evidente nel periodo che si estende dal 2018 al PR.
- (48) Il notevole aumento dei volumi delle importazioni di materie prime dalla Cina in Malaysia è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Malaysia, che si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

2.3.3. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

- (49) L'aumento delle esportazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione e l'aumento delle esportazioni di pezzi dalla Cina in Malaysia nello stesso periodo costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina, la Malaysia e l'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base.

⁽⁹⁾ <https://connect.ihsmarkit.com/gta/home>

⁽¹⁰⁾ I dati sono indicati sotto forma di intervalli, poiché per il periodo 2014-2017 si riferiscono solo a due società.

- (50) A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. ha osservato che le misure antidumping nei confronti dei prodotti SSTPF originari della Cina sono state istituite nel gennaio 2017, mentre le importazioni dell'UE dalla Malaysia erano già in aumento tra il 2014 e il 2017.
- (51) La società ha inoltre osservato che l'aumento delle importazioni malesi di fattori produttivi dalla Cina durante il PI era di gran lunga superiore all'aumento delle esportazioni malesi di accessori nell'Unione. Secondo PMM B.V., ciò significherebbe che i produttori malesi hanno semplicemente incrementato la produzione di prodotti SSTPF, senza avere necessariamente come obiettivo il mercato dell'Unione.
- (52) È tuttavia opportuno osservare che l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure iniziali è stata avviata nell'ottobre 2015. Poiché l'apertura del procedimento antidumping può di per sé incidere sul comportamento degli operatori economici, e per disporre di un quadro completo e confrontare adeguatamente i flussi commerciali prima dell'apertura dell'inchiesta con quelli successivi ad essa e all'istituzione del dazio, la Commissione ha deciso di fissare l'inizio del PI dell'attuale inchiesta in materia di elusione al 1° gennaio 2014. In effetti, tra il 2014 e il 2017 era già evidente un aumento delle importazioni dalla Malaysia. Tuttavia l'aumento del volume di tali importazioni ha subito un'accelerazione tra il 2017 e il PR, ossia dopo l'istituzione del dazio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (53) Si è potuto osservare esattamente lo stesso andamento in relazione alle importazioni malesi di materie prime dalla Cina. Il fatto che l'aumento delle importazioni di tubi di acciaio inossidabile cinesi in Malaysia non corrisponda «uno a uno» all'aumento delle esportazioni malesi di prodotti SSTPF nell'Unione non inficia il fatto che queste ultime sono aumentate più di cinque volte durante il PI, il che, in combinazione con l'aumento di quasi 10 volte delle importazioni di fattori produttivi dalla RPC in Malaysia, costituisce una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre non vi è una corrispondenza «uno a uno» in quanto i tubi importati dalla Cina non vengono utilizzati solo per la produzione di accessori.
- (54) A seguito della divulgazione delle informazioni, MAC ha inoltre affermato che la Commissione non ha analizzato o qualificato la modificazione della configurazione degli scambi. A suo parere, il fatto che le importazioni di materie prime dalla RPC in Malaysia siano aumentate di quasi 10 volte, mentre le importazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione siano aumentate solo di oltre cinque volte, implica necessariamente che solo la metà circa delle materie prime importate dalla Cina in Malaysia sia stata utilizzata per la fabbricazione di prodotti SSTPF esportati nell'Unione. MAC ha inoltre affermato che, poiché i due esportatori che hanno collaborato e che si sono già rivelati produttori malesi autentici hanno importato solo una percentuale molto modesta delle loro materie prime dalla Cina, ma hanno anche aumentato le loro esportazioni nell'Unione dopo l'istituzione del dazio sui prodotti SSTPF, e poiché i dati verificati sulle vendite di MAC hanno confermato che quasi il 50 % in peso delle vendite di prodotti SSTPF di MAC è stato realizzato in mercati diversi dall'Unione, il peso della risultanza della Commissione relativa alla «modificazione della configurazione degli scambi» sembra ricadere principalmente su TP; in ogni caso, secondo MAC la risultanza non sarebbe adeguatamente motivata o basata su elementi di prova coerenti.
- (55) L'argomentazione è stata respinta. In primo luogo, a livello nazionale, sulla base di statistiche ufficiali e di dati verificati forniti dalle società che hanno collaborato, l'inchiesta ha stabilito che mentre le importazioni di prodotti SSTPF dalla RPC nell'Unione sono notevolmente diminuite, nel periodo dell'inchiesta si sono registrati aumenti significativi sia delle importazioni di fattori produttivi dalla RPC in Malaysia sia delle importazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione. Tale elemento di prova dimostra chiaramente che la crescente domanda di fattori produttivi in Malaysia si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (cfr. considerando 48). In secondo luogo, anche alla luce dell'argomentazione di MAC secondo cui solo la metà circa delle materie prime importate dalla Cina in Malaysia sarebbe stata utilizzata per la fabbricazione di prodotti SSTPF esportati nell'Unione, vi sarebbe comunque una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In terzo luogo, oltre ad analizzare la modificazione della configurazione degli scambi a livello nazionale, la Commissione l'ha analizzata anche solo a livello di MAC e TP sulla base dei propri dati verificati, e anche a tale livello ha constatato paralleli aumenti significativi (cfr. tabella 3). La maggior parte di entrambi gli aumenti dipende principalmente da MAC, in quanto TP ha avviato le proprie operazioni solo nella seconda metà del 2020 (cfr. considerando 89). Inoltre la maggior parte dei prodotti esportati da MAC nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata realizzata a partire da pezzi importati dalla RPC, in quanto la società importava quasi il 100 % delle proprie materie prime dalla Cina (cfr. considerando 58). Pertanto a livello nazionale l'inchiesta ha evidenziato una chiara modificazione della configurazione degli scambi. Inoltre l'inchiesta a livello della società, basata su dati verificati forniti dalla stessa, ha rilevato che MAC è uno dei principali soggetti che hanno contribuito a tale modificazione. MAC non ha presentato riserve, argomentazioni o analisi diverse né ha suggerito quali altri elementi di prova la Commissione avrebbe dovuto utilizzare.

2.4. Pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

- (56) La Commissione ha analizzato in primo luogo se le operazioni delle società che hanno collaborato fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure.
- (57) Le società che hanno collaborato hanno importato materie prime e pezzi dalla Cina durante il PI e hanno dunque effettuato eventuali operazioni di assemblaggio/completamento in Malaysia prima di spedire i prodotti SSTPF nell'Unione.
- (58) MAC e TP hanno avviato le loro operazioni dopo l'istituzione delle misure nei confronti della Cina nel gennaio 2017 (rispettivamente nel 2018 e nel 2020). Le due società hanno importato quasi il 100 % delle proprie materie prime dalla Cina ⁽¹¹⁾.
- (59) Inoltre le vendite di prodotti SSTPF nell'Unione e le importazioni di materie prime dalla Cina ad opera delle due società sono notevolmente aumentate dal momento della loro costituzione, con un picco durante il PR.
- (60) La tabella 3 mostra gli andamenti sulla base dei dati aggregati riguardanti le esportazioni di prodotti SSTPF nell'Unione e le importazioni di materie prime/semilavorati dalla Cina ad opera delle due società nel periodo che si estende dal 2018 al PR ⁽¹²⁾.

Tabella 3

Indicatori delle esportazioni e delle importazioni di MAC e TP (anno 2018 = 100)

	2018	2019	2020	PR
Esportazioni di prodotti SSTPF nell'UE	100	527	654	813
Importazioni di materie prime dalla Cina	100	366	440	608

Fonte: dati verificati delle società.

- (61) La situazione delle altre due società (Pantech e SPI) era completamente diversa. Entrambe le società fabbricavano prodotti SSTPF anche prima del 2014. Nella domanda i richiedenti hanno identificato entrambe le società come produttori autentici ⁽¹³⁾. Le loro esportazioni nell'Unione sono aumentate dopo l'istituzione delle misure, ma l'inchiesta ha confermato che erano produttori autentici (cfr. la sezione 2.5 sulla verifica del valore dei pezzi). Solo tubi senza saldature, che costituivano una percentuale esigua delle loro materie prime/dei loro pezzi, sono stati importati dalla Cina durante il PI e successivamente utilizzati per la fabbricazione di prodotti SSTPF esportati nell'Unione.
- (62) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base richiede la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest'ultima deve «derivare» dai primi. Pertanto, per non essere considerati un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è necessario che le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi abbiano una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.
- (63) Benché, oltre alle misure in vigore, potessero esservi altri motivi per costituire le società in Malaysia, ossia l'approvvigionamento del mercato interno malese, altri elementi indicano con forza, per quanto riguarda MAC e TP, che la modificazione della configurazione degli scambi è collegata all'istituzione dei dazi:

— le società sono state costituite dopo l'istituzione delle misure iniziali;

⁽¹¹⁾ Nel primo anno (2018) della sua attività e nel PR, MAC ha acquistato esigue quantità di lamiera anche dalla Malaysia.

⁽¹²⁾ Per motivi di riservatezza viene fornito solo un indice, in quanto i dati riguardano solo due società.

⁽¹³⁾ Domanda, punto 60, pag. 12.

- le operazioni sono aumentate sostanzialmente, dal momento che le due società realizzavano l'8 % delle esportazioni malesi di prodotti SSTPF nell'Unione nel 2018 e il 47 % di tali esportazioni nel PR;
- le loro vendite nell'Unione erano superiori alle loro vendite complessive sul mercato interno e nei paesi terzi, il che dimostra che le due società erano chiaramente orientate al mercato dell'Unione. Una delle società vendeva esclusivamente nell'Unione.
- (64) Inoltre TP è controllata al 100 % dalla società cinese Sinotube, che a sua volta fa parte del gruppo Tsingshan, un gigante dell'industria siderurgica cinese che produce un'ampia gamma di prodotti in acciaio, tra cui prodotti SSTPF.
- (65) Alla luce di tutti i suddetti elementi, la Commissione ha concluso che non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio per le operazioni di trasformazione di MAC e TP nei due siti produttivi ⁽¹⁴⁾ in Malaysia. La modificazione della configurazione degli scambi era dovuta al fatto che le operazioni sono iniziate e poi sostanzialmente aumentate dopo l'istituzione delle misure iniziali.
- (66) A seguito della divulgazione delle informazioni, MAC ha affermato che vi era una sufficiente motivazione e giustificazione economica per la sua costituzione alla fine del 2017 e per l'aumento delle sue operazioni di produzione e delle sue esportazioni internazionali negli anni successivi.
- (67) Concretamente, MAC ha affermato che la motivazione alla base della costituzione della società consisteva essenzialmente in un'opportunità commerciale che non aveva nulla a che vedere con l'istituzione dei dazi nell'ambito dell'inchiesta iniziale. La società ha rilevato l'attività di un produttore autentico (KT Fittings) e ha reso la produzione a partire da tubi senza saldature originari della Cina il fulcro delle proprie operazioni. Stando alle osservazioni presentate da MAC, la società ha rilevato l'attività per sottoporre i prodotti a un livello di trasformazione sufficiente da poterli qualificare come originari della Malaysia ai sensi delle regole di origine non preferenziali dell'Unione. Poiché KT Fittings non era soggetta a dazi antidumping, rilevandone i macchinari, il sito di produzione e l'elenco dei clienti, la nuova dirigenza aveva, secondo quanto riferito da MAC, fondati motivi per ritenere che le future vendite della società sarebbero state esenti da qualsiasi «dazio dell'UE sui prodotti SSTPF». Stando alle osservazioni di MAC, il passaggio dalla produzione a partire da tubi saldati a tubi senza saldature era dovuto al fatto che tale mercato era dominato da altri due produttori malesi integrati verticalmente (Pantech e SPI). Secondo MAC, tutto ciò costituiva una motivazione e una giustificazione economica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e il fatto che la società fosse stata costituita nel 2017, dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale, era una circostanza fortuita.
- (68) MAC ha inoltre affermato che le informazioni divulgate non sollevavano dubbi sulla sua piena capacità produttiva e sull'effettiva produzione di accessori sulla base dei suoi acquisti verificati di materie prime necessarie a qualsiasi produttore autentico di prodotti SSTPF. Per quanto riguarda sia la capacità produttiva di MAC sia l'effettiva produzione completa a partire dalle materie prime, non vi sarebbe alcuna differenza rispetto all'assetto di Pantech e SPI.
- (69) MAC ha inoltre affermato che non vi era alcuna somiglianza effettiva tra MAC e TP e che l'affermazione secondo cui la società era specificamente orientata al mercato dell'Unione era di fatto inesatta, non potendosi ritenere che il fatto che il 52 % in peso (o il 54 % in valore) delle vendite di MAC fosse realizzato nell'Unione fosse indice di un simile «orientamento» della società verso il mercato dell'Unione.
- (70) Anche PMM B.V., nelle sue osservazioni sulle informazioni divulgate, ha sottolineato che MAC è una «continuazione» della società KT Fittings e quindi «un produttore autentico che produceva accessori ben prima del periodo dell'inchiesta». Un'osservazione identica è stata formulata da Dacapo Stainless B.V. («DS B.V.»), un altro importatore dell'Unione.
- (71) In via preliminare, la Commissione ha ricordato che essa ha verificato in loco, tra gli altri elementi, la produzione effettiva, la capacità produttiva e gli acquisti di fattori produttivi di MAC e che i fatti accertati in relazione a tali elementi non erano in discussione. Ne consegue che a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base l'inchiesta ha stabilito che vi era una differenza tra MAC, da un lato, e SPI e Pantech, dall'altro. Come indicato ai considerando 87, 98 e 99, il 99,99 % dei pezzi utilizzati da MAC nella fabbricazione di prodotti SSTPF proveniva dalla RPC, mentre per Pantech e SPI la quota era inferiore al 10 % e al 30 %, rispettivamente. Per quanto riguarda la somiglianza effettiva tra MAC e TP, l'inchiesta ha stabilito che le due società erano coinvolte in una pratica simile, in quanto entrambe importavano la maggior parte dei fattori produttivi dalla RPC, vi apportavano un valore aggiunto limitato ed esportavano gli accessori risultanti nell'Unione. Inoltre le risultanze relative a MAC si basano sulle sue attività effettive e non su ciò che la società avrebbe ipoteticamente potuto fare con i suoi macchinari e il suo sito di produzione.

⁽¹⁴⁾ Nel PR generavano già quasi il 40 % delle esportazioni malesi nell'Unione.

- (72) Come indicato al considerando 62, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest'ultima deve «derivare» dai primi. Pertanto, per non essere considerati un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è necessario che le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi abbiano una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.
- (73) Vi possono essere motivi legittimi, quali la disponibilità di manodopera qualificata e di attivi, per costituire una società. Tuttavia ciò che conta non è solo la sua costituzione, ma anche il modo in cui la società in questione opera. In altre parole, se l'attività della società — le sue pratiche, i suoi processi o le sue lavorazioni — è il motivo della modificazione della configurazione degli scambi, la giustificazione economica e la motivazione di tale attività devono essere esaminate, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1.
- (74) Come spiegato al considerando 87, l'inchiesta ha rilevato che la pratica in cui MAC è coinvolta è un'operazione di assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La società acquistava essenzialmente tubi senza saldature cinesi, vi apportava un modesto valore aggiunto per trasformarli in prodotti SSTPF e li vendeva sul mercato dell'Unione. Inoltre, come indicato ai considerando da 57 a 60, tale pratica è risultata essere causa della modificazione della configurazione degli scambi.
- (75) Per quanto riguarda la giustificazione economica e la motivazione, è opportuno osservare che, analogamente a TP, MAC è stata costituita dopo l'istituzione dei dazi. Inoltre, come riconosciuto nelle osservazioni presentate, a differenza della società rilevata (KT Fittings), MAC ha concentrato le proprie operazioni sulla produzione a partire da tubi senza saldature cinesi. Di fatto, a differenza del caso descritto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione ⁽¹⁵⁾, cui MAC ha fatto riferimento, l'inchiesta non ha riscontrato alcun modello commerciale basato sulla vendita nell'Unione di prodotti SSTPF malesi fabbricati quasi esclusivamente a partire da pezzi cinesi che fosse precedente all'istituzione dei dazi. Inoltre, stando alle osservazioni da essa presentate, MAC è stata costituita sulla base dell'aspettativa che i suoi prodotti avrebbero subito un livello di trasformazione sufficiente a conferire loro l'origine non preferenziale malese e che la società avrebbe potuto rifornirsi di materie prime dalla RPC in forza di precedenti relazioni con un fornitore cinese. La logica alla base delle operazioni di MAC consisteva quindi nel poter utilizzare quasi esclusivamente pezzi cinesi, apportarvi un modesto valore aggiunto ed esportare nell'Unione prodotti originari della Malaysia, senza pagare il dazio antidumping sulle importazioni dalla RPC. In effetti, come affermato da MAC nelle sue osservazioni sulle informazioni divulgate, la motivazione alla base della costituzione della società era l'ottenimento dell'origine non preferenziale malese, condizione che la società ha pubblicizzato e che i suoi clienti hanno richiesto.
- (76) Infine, alla Commissione non sono state fornite informazioni sulle operazioni di KT Fittings prima della costituzione di MAC. Tuttavia né il fatto che MAC abbia rilevato i macchinari, il personale, l'esperienza di gestione e la clientela di KT Fittings, né il fatto che la società non fosse orientata esclusivamente al mercato dell'Unione sono tali da modificare le conclusioni dell'inchiesta in relazione a MAC.
- (77) Di conseguenza MAC non ha dimostrato che per la pratica in esame vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.
- (78) A seguito della divulgazione delle informazioni, MAC ha sostenuto che le sue operazioni di trasformazione di tubi cinesi determinano inoltre il cambiamento delle voci tariffarie di tutte le materie prime e conferiscono pertanto ai prodotti SSTPF della società l'origine malese ai sensi delle pertinenti regole di origine "specifiche" dell'UE. Secondo MAC, le regole di origine dell'UE devono essere prese in considerazione nell'ambito delle inchieste antielusione dell'Unione.

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione, del 15 novembre 2017, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/212 della Commissione (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 1).

- (79) La base giuridica di un'inchiesta antielusione è l'articolo 13 del regolamento di base e non la normativa doganale relativa all'origine. Di fatto, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che un regolamento che estenda un dazio antidumping ha come unico obiettivo quello di garantire l'efficacia dello stesso e di evitare che venga eluso ⁽¹⁶⁾. La giurisprudenza ha chiarito che l'uso di un termine che rinvia alla nozione di «provenienza» anziché a quella di «origine» all'articolo 13 del regolamento di base implica che «il legislatore dell'Unione ha deliberatamente scelto di discostarsi dalle regole relative all'origine del diritto doganale e che, pertanto, la nozione di “provenienza” [...] assume un contenuto autonomo e distinto da quello della nozione di “origine”, ai sensi del diritto doganale» ⁽¹⁷⁾. L'argomentazione in questione è stata pertanto respinta.
- (80) A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. ha presentato osservazioni su alcune risultanze dell'inchiesta in relazione a TP. Concretamente, la società ha osservato che TP ha avviato le proprie operazioni quasi sei anni dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale, circostanza che, secondo quanto asserito da PMM B.V., non implicherebbe un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. PMM B.V. ha inoltre osservato che nel 2022 TP ha venduto solo il 50 % dei suoi accessori nell'Unione e pertanto non era più orientata unicamente al mercato dell'Unione, come rilevato dalla Commissione nel PR.
- (81) In primo luogo, è opportuno sottolineare che né PMM B.V. né il suo rappresentante legale erano autorizzati a rappresentare TP nell'ambito della presente procedura e che TP non ha presentato alcuna osservazione che contestasse le risultanze dell'inchiesta a seguito della divulgazione delle informazioni. In secondo luogo, nelle sue osservazioni PMM B.V. ha fatto riferimento a una corrispondenza riservata con un «amministratore/direttore generale di TP» che la Commissione non ha rinvenuto nell'elenco dei membri del consiglio di amministrazione figurante nel bilancio di TP. In terzo luogo, non si è potuto tenere conto dei dati relativi specificamente all'impresa nel periodo successivo al PR in quanto non è stato possibile verificarli. Infine, TP ha avviato le proprie operazioni nella seconda metà del 2020 (cfr. considerando 89) e dunque la condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base è stata chiaramente soddisfatta, in quanto le operazioni sono iniziate e sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale nel 2015.
- (82) PMM B.V. ha inoltre affermato che sia TP che MAC non assemblavano, bensì fabbricavano, e che pertanto l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base non era applicabile nel loro caso, in quanto non contempla la modifica e la lavorazione delle materie prime al fine di creare un altro prodotto, come nel caso dei prodotti SSTPF. A sostegno di tale affermazione, la società ha anche fatto riferimento al considerando 20 del regolamento di base. PMM B.V. ritiene infatti che l'uso dell'espressione «semplice assemblaggio» in tale considerando implichi che il termine debba essere interpretato in senso restrittivo.
- (83) La Commissione ha osservato che il regolamento di base non fornisce una definizione dei termini «operazioni di assemblaggio» o «operazioni di completamento». Tuttavia la dicitura dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base favorisce un'interpretazione estensiva del termine «operazioni di assemblaggio» in quanto, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), esso include esplicitamente anche le «operazioni di completamento». Ne consegue che le «operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, comprendono non soltanto le operazioni che consistono nell'assemblaggio di pezzi di un articolo composto, ma possono includere anche la trasformazione successiva, ossia il completamento di un prodotto. Infatti, in merito all'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, la Corte di giustizia ha statuito che «[s]econdo giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte» ⁽¹⁸⁾.
- (84) Inoltre il considerando 20 del regolamento di base recita: «è necessario che la legislazione dell'Unione preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nell'Unione oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping». Tale formulazione suggerisce piuttosto un'interpretazione estensiva dell'articolo 13, paragrafo 2, in modo da tenere conto di tutte le pratiche volte essenzialmente a eludere i dazi, inclusi il «semplice» assemblaggio e altre pratiche.
- (85) Dall'inchiesta è emerso che le operazioni effettuate da MAC e da TP soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base per ritenere elusive le operazioni di assemblaggio. PMM B.V. non ha fornito alcun elemento di prova contrario. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

⁽¹⁶⁾ Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 96 e giurisprudenza ivi citata.

⁽¹⁷⁾ Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 90.

⁽¹⁸⁾ Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza ivi citata.

2.5. Valore dei pezzi e valore aggiunto

- (86) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio o di completamento una condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi originari dei paesi soggetti alle misure sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione.

MAC e TP

- (87) Per quanto riguarda MAC, nel PR il 99,99 % di tutti i pezzi utilizzati dalla società proveniva dalla Cina. Il valore aggiunto alle materie prime era inferiore al 15 % del costo di produzione.
- (88) Per quanto riguarda TP, tutti i pezzi utilizzati dalla società per la produzione di accessori nel PR sono stati importati dalla Cina.
- (89) TP ha avviato le proprie operazioni nella seconda metà del 2020. L'utilizzo degli impianti dichiarato era inferiore al 5 % nel 2020 e inferiore al 25 % nel PR. Tuttavia la società ha erroneamente imputato al volume estremamente basso della produzione l'ammortamento totale dei macchinari e il costo totale delle locazioni (terreni e fabbricati) come valore aggiunto ai pezzi introdotti.
- (90) La Commissione ha quindi adeguato i due suddetti elementi di costo affinché riflettessero opportunamente il valore aggiunto nel contesto dei bassi indici di utilizzo degli impianti della società durante il PR.
- (91) La Commissione ha inoltre ridotto il costo di produzione (e di conseguenza il valore aggiunto) in funzione delle entrate verificate derivanti dalle vendite dei rottami generati nell'ambito della fabbricazione dei prodotti SSTPF.
- (92) Infine, è stato applicato un adeguamento per tenere conto della variazione delle scorte dei prodotti in corso di lavorazione. Tale adeguamento ha consentito di isolare il costo di produzione legato alla quantità di prodotti finiti fabbricati durante il PR e di eliminare il costo delle materie prime e della trasformazione legato ai prodotti che non erano ancora finiti alla fine del PR. La società non ha tenuto registri dei prodotti in corso di lavorazione. La Commissione è stata tuttavia in grado di stimare la variazione delle scorte dei prodotti in corso di lavorazione sulla base dei movimenti verificati delle scorte di materie prime e prodotti finiti. Le rispettive relazioni di inventario sono state raccolte durante la verifica in loco.
- (93) A seguito degli adeguamenti di cui ai considerando da 89 a 92, il valore aggiunto stabilito per TP era inferiore al 18 % del costo di produzione.
- (94) A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. (sempre per conto di un «ignoto» amministratore/direttore generale di TP, come spiegato al considerando 81) ha chiesto la divulgazione di informazioni dettagliate sul calcolo del suddetto valore aggiunto.
- (95) Il calcolo in questione è tuttavia già stato comunicato a TP nell'ambito della divulgazione alla società di informazioni specifiche di natura sensibile. TP non ha presentato osservazioni al riguardo.
- (96) La Commissione ha pertanto concluso che, per quanto riguarda MAC e TP, il valore dei pezzi acquistati in Cina era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per ritenere che tali operazioni configurino un'elusione.

Pantech e SPI

- (97) Entrambe le società producevano accessori senza saldature [accessori standard ⁽¹⁹⁾ e fondelli] e accessori saldati. In questo tipo di produzione vengono utilizzate tre tipologie di materie prime/pezzi: tubi senza saldature per la produzione di accessori standard senza saldature, lamiere per la produzione di fondelli e tubi saldati per la produzione di accessori saldati standard.

⁽¹⁹⁾ In questo caso, per «accessori standard» si intendono accessori senza saldature fabbricati a partire da tubi senza saldature, come gomiti, raccordi a T e riduttori.

- (98) Pantech è integrata verticalmente nella produzione di accessori saldati, il che significa che era la società stessa a fabbricare i propri tubi saldati. Anche le lamiere utilizzate dalla società per la produzione di fondelli erano di produzione propria (taglio di tubi saldati) o venivano fornite principalmente da produttori locali malesi ⁽²⁰⁾. La società importava dalla Cina il 100 % dei tubi senza saldature. Tuttavia la produzione di accessori senza saldature rappresentava una piccola percentuale dell'attività della società. Di conseguenza durante il PR i pezzi importati dalla Cina rappresentavano meno del 10 % di tutti i pezzi utilizzati nella produzione complessiva di prodotti SSTPF.
- (99) Analogamente a Pantech, anche SPI utilizzava propri tubi saldati (acquistati da un produttore malese collegato) per la propria produzione. Anche le lamiere venivano acquistate sul mercato interno, mentre i tubi senza saldatura erano importati al 100 % dalla Cina. Tenuto conto della struttura produttiva della società, durante il PR i pezzi importati dalla Cina rappresentavano meno del 30 % di tutti i pezzi utilizzati nella produzione complessiva di prodotti SSTPF.
- (100) Il valore dei pezzi originari del paese soggetto alle misure è dunque molto inferiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi per Pantech e SPI.
- (101) Inoltre le operazioni di entrambe le società avevano luogo già prima dell'istituzione delle misure e per di più non erano specificamente orientate solo al mercato dell'Unione. Pertanto le operazioni effettuate da Pantech e SPI non costituivano un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

- (102) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.
- (103) I quantitativi di prodotti SSTPF esportati nell'Unione da MAC e TP sono aumentati notevolmente in termini di volumi assoluti durante il periodo dell'inchiesta ed equivalevano al 6 % circa del consumo dell'Unione durante il PR. Il consumo nell'Unione è stato stimato in oltre 12 000 tonnellate, dato risultante dalla somma di tutte le importazioni di prodotti SSTPF di qualsiasi origine, pari a oltre 4 000 tonnellate, e delle vendite dell'Unione comunicate dal richiedente ai fini della presente inchiesta, pari a oltre 8 000 tonnellate.
- (104) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale, adeguato per tenere conto dell'inflazione, con la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da MAC e TP, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi praticati dalle due società erano notevolmente inferiori (di oltre il 50 %) a quelli dell'Unione nel PR. Gli attuali prezzi all'importazione di MAC e TP sono inoltre inferiori ai prezzi dell'Unione indicati dal richiedente nella domanda per il 2021 e anche al costo di produzione dell'industria dell'Unione nello stesso anno ⁽²¹⁾.
- (105) La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Malaysia effettuate da MAC e TP.
- (106) A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. ha osservato che i quantitativi esportati da MAC e TP nell'Unione non erano tali da poter indebolire l'effetto riparatore delle misure, in quanto equivalevano solo al 6 % del consumo dell'Unione durante il PR.
- (107) PMM B.V. e DS B.V. hanno inoltre contestato le risultanze della Commissione relative all'*undercutting* e all'*underselling* dei prezzi all'esportazione di MAC e TP. Le loro argomentazioni si basavano su un confronto tra le loro fatture di acquisto emesse da esportatori malesi e da produttori dell'Unione. Le due società hanno inoltre affermato che i prezzi non potevano essere confrontati, in quanto gli accessori malesi e quelli prodotti nell'Unione erano soggetti a norme diverse e non erano intercambiabili.

⁽²⁰⁾ Pantech ha importato esigui quantitativi di lamiere dalla Cina nel 2015 e nel 2018.

⁽²¹⁾ Domanda, sezioni da C.3.1 a C.3.3.

- (108) Per quanto riguarda i quantitativi, PMM B.V. non ha fornito alcuna argomentazione che spiegasse perché non si possa ritenere che il 6 % indebolisca l'effetto riparatore delle misure, ma si è limitata a dichiarare che «a suo parere, il 6 % non è pregiudizievole in termini di volume perché si tratta di una quantità troppo modesta per poter parlare di indebolimento». In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che una quota di mercato del 6 % non fosse trascurabile in termini di volume. Al contrario, il volume delle importazioni che sono risultate essere elusive era quasi pari alla quota di mercato complessivamente detenuta da Taiwan nell'inchiesta iniziale. Tale quota è stata sufficiente per concludere che detti volumi arrecavano un pregiudizio all'industria dell'Unione e procedere all'istituzione di misure nei confronti di Taiwan.
- (109) In secondo luogo, la Commissione ha calcolato l'*undercutting* e l'*underselling* sulla base di insiemi completi di dati verificati presso i locali delle società che hanno presentato questionari/moduli di esenzione. Gli importatori dell'Unione non avevano accesso a tali dati. I calcoli sono stati divulgati agli esportatori malesi in forma integrale. Nessuno di essi ha presentato osservazioni al riguardo. Inoltre nessuno dei due importatori dell'Unione che hanno contestato i calcoli della Commissione ha fornito risposte al questionario nel corso dell'inchiesta. Pertanto la Commissione non ha potuto verificare i dati da essi presentati dopo la divulgazione delle informazioni.
- (110) Infine, non vi è alcuna base giuridica che preveda l'esame della definizione del prodotto e dell'intercambiabilità dei diversi tipi di prodotto ai fini dell'articolo 13 del regolamento di base. Al contrario, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, per accertare l'elusione la Commissione deve stabilire che «risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi». Il dazio cui fa riferimento l'articolo 13 del regolamento di base è il dazio antidumping iniziale. Tale dazio è stato stabilito in base alla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale ⁽²²⁾. La valutazione della sussistenza di un indebolimento dei suoi effetti deve pertanto essere effettuata sulla base della medesima definizione.

2.7. Elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (111) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile.
- (112) La Commissione ha confrontato i prezzi medi all'esportazione dei prodotti SSTPF dalla Malaysia nel PR, sulla base dei dati verificati di MAC e TP, con i valori normali accertati per la Cina nell'inchiesta antidumping iniziale, adeguati per tenere conto dell'inflazione.
- (113) Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione è emerso che i prodotti SSTPF esportati da MAC e TP sono stati esportati a prezzi di dumping durante il periodo di riferimento.
- (114) A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. ha ribadito le proprie argomentazioni in merito alla non intercambiabilità degli accessori malesi e di quelli prodotti nell'Unione in relazione ai calcoli riguardanti il dumping.
- (115) Tale argomentazione è stata respinta per gli stessi motivi illustrati al considerando 110. Infatti, in conformità dell'articolo 13 del regolamento di base, per accertare l'elusione la Commissione deve stabilire che vi sono elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari. Il valore normale determinato nell'inchiesta iniziale si basava sulla definizione iniziale del prodotto, che comprendeva accessori soggetti a norme diverse.

3. MISURE

- (116) Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che i dazi antidumping istituiti sulle importazioni di prodotti SSTPF originari della RPC erano oggetto di elusione mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Malaysia da MAC e TP.

⁽²²⁾ Tale inchiesta ha stabilito che i prodotti soggetti a norme diverse condividono le stesse caratteristiche specifiche e sono intercambiabili. Cfr. i considerando da 52 a 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141. GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14

- (117) Dato che il livello di collaborazione è stato elevato, avendo coperto tutte le esportazioni nell'Unione durante il PR, che la Commissione ha concluso che due delle società sono produttori malesi autentici non coinvolti in pratiche di elusione e ha pertanto concesso loro esenzioni e che nessun'altra società della Malaysia ha chiesto un'esenzione, la Commissione ha concluso che le risultanze sulle pratiche di elusione in relazione alle due società che eludono dovrebbero essere estese a tutte le importazioni dalla Malaysia, ad eccezione di quelle dei produttori malesi autentici.
- (118) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di prodotti SSTPF originari della Cina alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (119) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, è opportuno estendere il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 per «tutte le altre società», ossia un dazio antidumping definitivo del 64,9 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (120) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità delle risultanze dell'inchiesta.

4. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (121) Come descritto sopra, MAC e TP sono risultate coinvolte in pratiche di elusione. Non è stato quindi possibile concedere a tali società un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (122) L'inchiesta ha stabilito che gli altri due produttori esportatori che hanno collaborato, Pantech e SPI, erano produttori autentici di prodotti SSTPF in Malaysia e non erano coinvolti in pratiche di elusione. Questi due produttori esportatori sono integrati verticalmente, avevano una presenza consolidata sul mercato prima dell'istituzione delle misure iniziali e hanno importato solo quantitativi limitati di materie prime dalla Cina.
- (123) Pantech e SPI dovrebbero quindi essere esentate dall'estensione delle misure.
- (124) L'applicazione delle esenzioni dovrebbe essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere assoggettate al dazio antidumping di cui al considerando 119.
- (125) Benché la presentazione di detta fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare le esenzioni, non è l'unico elemento di cui le autorità doganali devono tener conto. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale.

5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (126) Il 30 novembre 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni.
- (127) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659, sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40).

2. L'estensione del dazio di cui al paragrafo 1 non si applica alle società elencate di seguito:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Malaysia	Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd	A021
Malaysia	SPI United Sdn. Bhd	A022

3. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificatamente elencate al paragrafo 2 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il dazio esteso è il dazio antidumping del 64,9 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC (codice addizionale TARIC C999).

5. Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894.

6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894, che è abrogato.

Articolo 3

Le richieste di esenzione presentate da MAC Pipping Materials Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd sono respinte.

Articolo 4

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

2. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;
- 2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;
- 3) data e firma.
